



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 luglio 2017

### **NUMERO AFFARE 01245/2017**

#### OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g) della legge 28 luglio 2016, n. 154 e dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

#### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.8465 in data 06/07/2017, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

Premessa.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del

Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g) della legge 28 luglio 2016, n. 154 e dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Il legislatore, all'art. 5 l. 28 luglio 2016, n. 154 - contenente "*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*" - ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, mediante le disposizioni di seguito integralmente riportate:

*1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.*

*2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;*

*b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;*

*c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per*

*garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;*

*d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;*

*e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;*

*f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;*

*g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;*

*h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea*

*e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.*

*3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.*

*4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Inoltre, la legge 12 agosto 2016, n. 170 - recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -*

*Legge di delegazione europea 2015*” - all’articolo 2 ha stabilito:

*1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.*

2. Fonti euro unitarie.

La normativa nazionale sopraindicata si innesta nel più vasto ambito europeo delineato dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2007, “*relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91*” che, nei quaranta “*Considerando*”, evidenzia come la produzione biologica non sia attinente solamente alla politica agricola europea ma inerisca anche alla tutela dei consumatori e dei beni pubblici rilevanti: la tutela dell’ambiente e della biodiversità, il benessere degli animali e dello sviluppo rurale. Tra gli obiettivi della normazione comunitaria si evidenzia la necessità di disciplinare il settore al fine di garantire e tutelare la concorrenza leale tra i produttori e migliorare la fiducia nei consumatori.

Per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica, tale assetto è stato profondamente modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che ha riformato il Regolamento (CE) n. 889/2008.

Nel dettaglio il già citato regolamento 834/2007 al Titolo I, nei primi due articoli, delinea il campo di applicazione della normativa e le definizioni rilevanti, al Titolo II (artt. 3-7) detta gli obiettivi e i principi generali e specifici della produzione

biologica, al Titolo III (artt. 8-22), suddiviso in capi, tratteggia le norme di produzione generali e specifiche, regolando l'uso degli OGM e vietando l'uso di radiazioni ionizzanti, al titolo IV (artt. 23-26) prescrive specifiche e puntuali regole di etichettatura. Particolarmente rilevante, ai fini del parere sullo schema di decreto legislativo in esame, appare il titolo V relativo ai controlli (artt. 27-31). In particolare, l'art. 27 configura i sistemi di controllo che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, i requisiti di indipendenza e imparzialità che gli organi di controllo devono possedere nonché le procedure autorizzatorie e il trattamento sanzionatorio per irregolarità e infrazioni. Infine, il Titolo VI (artt. 32-33) illustra la normativa relativa all'importazione di tali prodotti e il Titolo VII (artt. 34-42) conchiude il testo normativo con le norme transitorie e finali.

Contesto normativo e ordinamentale.

Anche a livello nazionale, da quasi un trentennio, si tenta di disciplinare il mercato della produzione biologica che, in tale periodo, secondo alcuni calcoli, ha mantenuto tassi di crescita anticiclici - variabili dal 10% al 15 % annui - caratterizzando notevolmente la politica agricola comunitaria. In attuazione del già citato regolamento 2092/91, è stato dapprima adottato il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220, i cui artt. 6 - 9 sono stati abrogati in forza della legge delega di cui si analizza in questa sede il decreto legislativo.

Il legislatore nazionale ha poi previsto all'art. 1, comma 1047, L. 27 dicembre 2006, n. 296 un soggetto istituzionalmente competente in materia di controlli nel settore agroalimentare: l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, d.l. 18 giugno 1986, n. 282 , convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, attualmente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cui sono state affidate le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata (DOP e IGP).

Con l'art. 174-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'art. 8 del d.lgs. 19

agosto 2016, n. 177, si è provveduto poi ad istituire il “Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” che, ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.

In questo quadro normativo la legge delega sopraindicata e, in particolare il già esaminato art. 5, comma 2, lett. g), è tesa alla *“armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l’attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell’attuazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004”*. La disposizione ha come obiettivo la realizzazione di un testo unico sulla materia, portando a completa attuazione la disciplina di carattere comunitario.

Obiettivi del decreto.

Gli obiettivi perseguiti dallo schema di decreto legislativo in esame, in armonia con quelli europei sopraindicati, potrebbero essere così sintetizzabili:

Garantire maggiore tutela e consapevolezza per il consumatore;

Assicurare la tutela del mercato e della concorrenza;

Uniformare e compilare la normativa in materia di controlli sulla produzione agricola biologica così da aumentare il grado di comprensibilità, chiarezza ed

efficacia;

Migliorare l'efficienza del sistema dei controlli, onde prevenire le frodi, tramite l'espressa previsione di sanzioni amministrative.

Tanto premesso, va dato atto al Governo che lo schema di decreto legislativo in discussione, sul quale sono stati acquisiti i necessari concerti, è sostanzialmente conforme al quadro comunitario e nazionale ora delineato, e quindi in grado di apportare gli auspicati elementi di chiarezza ed efficacia dei controlli, e semplificazione delle procedure, in un settore in forte sviluppo ma assai delicato per la salute ed il benessere della collettività (c.d. "biologico").

Il testo del decreto.

In ordine ai singoli articoli, si rileva quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Sotto il profilo sostanziale deve evidenziarsi come il comma 1 dell'art. 1, in armonia con quanto stabilito dall'art. 27 del Regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, descrive l'oggetto dell'intervento normativo.

Il comma 2 dell'articolo (*"Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute"*), detta evidentemente una regola interpretativa per il futuro che, pur non potendo ovviamente vincolare il legislatore, né incidere sulla gerarchia delle fonti dotando di una particolare resistenza passiva una fonte di legge rispetto ad altra fonte successiva equiordinata, tuttavia intende fornire *ex ante* una linea di indirizzo interpretativo per gli operatori volta ad evitare, nei limiti del possibile, forme di abrogazione implicita di parti del testo per incompatibilità con testi di legge successivi.

#### ARTICOLO 2

Il presente articolo chiarisce la portata definitoria di alcuni lemmi utilizzati in seno allo schema di decreto legislativo. Deve evidenziarsi come alcune delle definizioni

e, segnatamente, le nozioni di “*biologico*” (lett. d), di “*operatore*” (lett. f), “*conversione*” (lett. g), ricalchino grosso modo le medesime definizioni contenute all’art. 2 del regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, rispettivamente, alle lettere c), d), h).

La nozione di “organismo di controllo” contenuta nello schema di decreto legislativo (lett. e) differisce in parte dalla definizione dettata in seno al regolamento comunitario (lett. p.) in quanto la prima appare maggiormente dettagliata riferendosi ad attività di “*produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione*”, mentre la seconda, seppure maggiormente generica, nel richiamare l’attività “*nel settore della produzione biologica*”, appare più onnicomprensiva.

La mera riproduzione del testo regolamentare, anche sotto l’aspetto definitorio, appare sconsigliabile giacché potenzialmente in grado di far sorgere, in futuro, nel caso di modifica di tali definizioni in ambito eurounitario, dubbi interpretativi sull’ambito di applicazione e sul contrasto con il diritto eurounitario.

Si suggerisce pertanto di limitare le definizioni a quelle strettamente necessarie e dunque a quelle non meramente riproduttive di quelle contenute nel regolamento eurounitario, fatte salve le esigenze di chiarezza e comprensione del testo.

### ARTICOLO 3

L’articolo 3 disciplina il sistema di controllo e individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’“autorità competente” ad organizzare i controlli ufficiali nel settore della produzione biologica di cui all’art. 2, lett. n) del regolamento, tenendo salve le competenze del Ministero della salute in materia di controlli sanitari e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 (di qui, deve presumersi, la mancata consultazione di dette Amministrazioni).

Ai sensi dell’articolo 27, par. 4, lett. b), reg. 834/2007 l’autorità di controllo può “*delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo*”. Il riferimento

comunitario alla “delega”, a giudizio del Consiglio, non necessariamente impone il ricorso all’istituto proprio del diritto amministrativo della “delega di funzioni” perché trattasi di indicazione generale su una delle molteplici formule organizzative possibili. Sotto tale aspetto – anche per evitare la creazione di apparati amministrativi complessi – la scelta del legislatore delegato di istituire un sistema autorizzatorio in favore di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti è apprezzabile a condizione che vi siano adeguati ed efficaci strumenti di controllo sull’attività compiuta dagli organismi di controllo (sul punto si rinvia alle osservazioni sull’articolo 10).

Deve, inoltre, evidenziarsi come l’articolo in esame garantisca l’obiettivo di semplificazione e eliminazione delle duplicazioni previste dall’art. 5, comma 2, lett. g), l. 28 luglio 2016, n. 154.

#### ARTICOLO 4.

Il presente articolo disciplina gli organismi di controllo.

Osserva il Collegio come appaiano rispondenti alla finalità attuativa-integrativa della normativa comunitaria le disposizioni di cui ai commi 1-5 poiché in grado di delineare compiutamente i tempi di rilascio, di rinnovo, di durata dell’autorizzazione implementando anche i criteri di cui all’art. 27, par. 6, lettere a) e b) del regolamento comunitario.

Parimenti conforme alla normativa comunitaria appare la previsione del comma 6. La previsione di esclusività dell’attività di controllo di cui al comma 8, seppure non prevista dal regolamento, appare funzionale a prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse e favorisce la trasparenza del sistema (come peraltro stabilito dall’articolo 27, comma 9, lett. a del citato regolamento).

Allo stesso fine appaiono funzionali le disposizioni di cui al comma 9.

#### ARTICOLO 5.

L’art. 5 disciplina l’attività degli organismi di controllo cui, nei margini di apprezzamento lasciati dal regolamento comunitario (art. 27, par. 4, lett. b), il

nostro legislatore ha deciso di delegare i compiti di controllo sugli operatori (art. 2, lett. p, regolamento cit.).

La disposizione, poi, disciplina il contenuto della certificazione, nonché le tipologie di poteri di controllo attivabili dagli organismi di controllo (es. ispezioni).

Particolare attenzione merita il sistema di irregolarità, inosservanze e infrazioni che il legislatore delegato ha inteso delineare.

Al riguardo il regolamento comunitario, pur nominando le infrazioni e le irregolarità (articolo 30), non detta una definizione, rimettendone pertanto la qualificazione agli Stati.

Sul punto, è bene evidenziare come, in via generale, nell'ambito del diritto interno le nozioni di irregolarità e di infrazione siano apprezzabili su piani diversi. Sotto tale aspetto, va richiamata l'ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che circoscrive le ipotesi di irregolarità, in un'ottica di diritto processuale e sostanziale generale, alla descrizione della difformità di una condotta o di un atto rispetto al paradigma normativo, difformità che tuttavia non incide sugli interessi tutelati e che conseguentemente non determina effetti invalidanti per l'atto o effetti preclusivi per la prosecuzione dell'attività. Di contro, il termine infrazione non ha una connotazione tecnica e specifica nel sistema generale potendosi chiaramente ricondurre alla definizione comune di "trasgressione, violazione di un ordine, di un obbligo".

Ne consegue che, in ossequio al disposto regolamentare di matrice europea, nello schema di decreto in esame, la nozione di irregolarità appare peculiare al settore oggetto di intervento e consiste in inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione. Le infrazioni, invece, sono *"inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali"*

*della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore".*

Infine le inosservanze sono definite *"infrazioni di lieve entità"*.

Questa tripartizione, per il vero, è nota in altro settore dell'ordinamento giuridico e precisamente nel diritto tributario (cfr. art. 21 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 19 bis D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) anche se qui i termini "infrazione" e "inosservanza" hanno sempre evidenziato la natura "neutra" di tali lemmi distinguendosi "infrazioni" e "inosservanze" puramente formali da "infrazioni" e "inosservanze" sostanziali (Cass. sez. trib., n. 4175/2009). I due termini appaiono, poi, descrivere le sfumature di un comportamento antidoveroso commissivo (l'infrazione) e omissivo (l'inosservanza).

**Fatta tale doverosa premessa, va detto che l'utilizzo del termine "inosservanza" per descrivere un'"infrazione" meno grave appare non del tutto rispondente agli obiettivi di chiarezza del dettato normativo, tenuto altresì conto che la categoria dell'inosservanza non è richiamata all'articolo 30 del regolamento.**

Deve, inoltre, evidenziarsi come il sistema sanzionatorio contemplato dal comma 7 dell'articolo in esame relativamente alla sanzione per irregolarità va meglio coordinato col principio generale comunitario di proporzionalità espressamente declinato dal regolamento comunitario, secondo cui *"Ove sia constatata una irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari"* (articolo 30 reg. cit.). Tale principio si atteggia come inderogabile e sottratto ai margini di apprezzamento del legislatore nazionale sia in ragione della fonte normativa (atto regolamentare) sia per la sua natura generale.

Deve, inoltre, evidenziarsi che per le inosservanze è previsto un meccanismo di diffida che non è riproposto per le irregolarità.

Resta dunque in capo all'Amministrazione proponente la definitiva valutazione circa la congruità e proporzionalità del sistema delineato.

#### ARTICOLO 6.

Tale disposizione, onde rendere coerente il funzionamento del sistema sanzionatorio e di controllo, impone agli organismi di controllo una serie puntuale di adempimenti con particolare riferimento alla comunicazione al Ministero di eventuali infrazioni, inosservanze e irregolarità emergenti dai controlli.

L'utilizzo dell'inciso "senza ritardo" indicato al comma 1, lett. b) riproduce testualmente il dettato del regolamento comunitario dove è possibile leggere la locuzione "senza indugio" (articolo 30). Fissare un termine esatto, in mancanza di precise coordinate regolamentari, esporrebbe in effetti il testo di legge al rischio di un contrasto con il diritto comunitario.

#### ARTICOLO 7.

All'articolo 7 è disciplinata la sospensione dell'autorizzazione per il caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e la revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi meglio previste al comma 2.

Si tratta di provvedimenti che incidono in modo rilevante sul destinatario e che pertanto meriterebbero un maggiore sforzo di dettaglio nell'individuazione e nella disciplina del relativo procedimento per meglio descrivere i meccanismi di contestazione, le facoltà di contraddittorio e difesa da parte dei soggetti interessati e i tempi del procedimento stesso.

#### ARTICOLO 8.

Tale disposizione disciplina il trattamento sanzionatorio a carico degli organismi di controllo (*rectius* a carico di determinati soggetti che ricoprono determinate qualifiche all'interno), prevedendo una cornice edittale minima e massima di sanzioni amministrative pecuniarie che, tramite la clausola di riserva esplicitata dalla locuzione "salvo che il fatto costituisca reato", impedisce potenziali

duplicazioni e interferenze con il diritto penale.

A giudizio del Collegio, il sistema sanzionatorio merita maggiore approfondimento. Sotto un primo aspetto, va valutata la possibilità – auspicabile nell’ottica della deterrenza – di estendere le sanzioni amministrative pecuniarie anche agli organismi di controllo e non solo a coloro che rivestono “funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione”. Da questo punto di vista la circostanza che l’organismo di controllo possa rivestire forma societaria non è di ostacolo in considerazione del fatto che il principio *societas delinquere non potest* è limitato esclusivamente al diritto penale.

Va poi, sempre a giudizio del Collegio, ripensata l’entità delle sanzioni previste dall’articolo 8 perché non sempre risultano dissuasive.

#### ARTICOLO 9.

Il presente articolo fissa gli specifici obblighi a carico degli operatori in ossequio al disposto dell’art. 28 del regolamento comunitario.

#### ARTICOLO 10.

L’articolo 10 si occupa delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori, profilo di assoluto rilievo. Orbene, così come già rilevato in sede di esame dell’articolo 8, a giudizio del Collegio va ripensata l’entità delle sanzioni previste, quanto meno con riguardo al minimo, perché non sempre queste risultano dissuasive e l’effetto deterrente può risultare seriamente compromesso. In questo settore, infatti, il rispetto delle regole impone costi spesso elevati agli operatori, nell’interesse della collettività, e forte potrebbe essere la tentazione di eluderle o violarle, a fronte di sanzioni obiettivamente tenui se raffrontate ai costi da sostenere per garantire l’autenticità della filiera produttiva.

#### ARTICOLO 11

La disposizione individua nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’organo deputato ad irrogare le sanzioni.

Va apprezzata la scelta del legislatore delegato di richiamare, al comma 3, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. In questo contesto, però, merita un approfondimento la disciplina dell'illecito amministrativo continuato prevista dal comma 2.

In via generale, come è noto, nel diritto penale si distingue tra concorso formale di reati e reato continuato. Il concorso formale si ha quando con una sola azione od omissione si violano diverse disposizioni di legge ovvero sono commesse più violazioni della medesima disposizione di legge (articolo 81, comma 1, c.p.). Il reato continuato, invece, ricorre quando con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'agente commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (articolo 81, comma 2, c.p.). In entrambi i casi il legislatore opta per il c.d. cumulo giuridico delle pene (la violazione più grave aumentata sino al triplo) piuttosto che per il c.d. cumulo materiale. Nonostante la scienza penalistica sia sul punto non sembra concorde, il cumulo giuridico determina un trattamento più favorevole per l'autore delle trasgressioni (si veda in tal senso Cass., S.U. penali, 5 ottobre 1999 n. 14).

Sul versante degli illeciti amministrativi, la legge 689/1981, pur ispirandosi nei principi generali ai principi del codice penale, introduce all'articolo 8 una differente disciplina perché riserva il cumulo giuridico delle sanzioni ai casi che nel diritto penale sono definiti di concorso formale (articolo 81, comma 1, c.p.); prende in considerazione l'illecito continuato solo nel caso in cui con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, sono commesse, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Il secondo comma dell'articolo 11, ora in esame, prevede un modello sanzionatorio ispirato all'istituto del reato continuato omogeneo, così come sussistente nel nostro ordinamento penale all'art 81 c.p. ante riforma del 1974.

Nonostante l'ampia discrezionalità riservata al legislatore sul punto (cfr. Corte cost.

17 dicembre 2015, n. 270) deve evidenziarsi che l'introduzione di una regola diversa da quella prevista in via generale dalla legge 689/1981 avrebbe richiesto una più puntuale delega in tal senso da parte della legge.

Valuti il Governo, dunque, se espungere il citato comma 2; l'eliminazione di tale disposizione, peraltro, renderebbe applicabili i principi previsti dall'articolo 8 l. 689/1981 e, dunque, eviterebbe il cumulo giuridico (che, come detto, si traduce in un trattamento sanzionatorio più mite) nel caso di illecito amministrativo continuato.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE  
Vincenzo Neri

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO  
Maria Luisa Salvini



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'art. 8 segg. del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare e biologica.**

Repertorio atti n. 432 /CU del 26 ottobre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 26 ottobre 2017:

VISTO il Regolamento (UE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti biologici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e recante modifiche ai precedenti regolamenti in materia;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;

VISTO il provvedimento in titolo, pervenuto dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2017, con nota prot. n. 7518 ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata;

VISTA la *Relazione illustrativa* del provvedimento nella quale viene ritenuta più adeguata l'intesa, rispetto al parere prescritto dall'art. 5 della legge 154/2016 citata, in base al principio di leale collaborazione affermato dalla Giurisprudenza amministrativa e costituzionale;

VISTO il Parere del Consiglio di Stato del 14 ottobre 2016, n. 1648 sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sulla dirigenza della Repubblica;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale del 24 aprile 1996, n. 126, in materia di *controlli in attuazione* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, sulla legge n. 124/2015 di *riforma delle Amministrazioni pubbliche*;

VISTA la nota di diramazione prot. n.10567 del 3 luglio 2017;

VISTO lo svolgimento della riunione tecnica del 25 luglio 2017 nella quale sono state individuate le osservazioni regionali da sottoporre preventivamente alla valutazione politica;

VISTA la nota prot. n. 2009, del 2 agosto 2017, con la quale il Coordinatore della Commissione agricoltura ha chiesto il rinvio della discussione sul provvedimento alla luce delle evidenti necessità, emerse nel corso di varie riunioni interregionali successive al 25 luglio 2017 e della consultazione telematica svolta, di approfondire ulteriormente i contenuti dello schema di decreto al fine di superare anche le ultime criticità;

VISTA la conferma della richiesta di rinvio, da parte regionale, formalizzata nella seduta di Conferenza Unificata del 3 agosto 2017 da parte delle Regioni;

VISTA la formale presa d'atto del rinvio da parte del Rappresentante del Ministero il quale, nel sottolineare la mancanza di condivisione, ha evidenziato la possibilità, in presenza di termini di scadenza, di un possibile esame definitivo del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota prot. 11853 del 6 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la quale è stata chiesta l'iscrizione alla prima seduta utile, di Conferenza al fine di consentire una chiara espressione della volontà regionale;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di Conferenza, nella quale il Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha consegnato un documento contenente le ulteriori proposte emendative, che condizionano l'espressione di intesa;

VISTA la replica del Vice Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale nell'accogliere gli emendamenti proposti ha chiesto la riformulazione dell'art.4, comma 6, lett. d), sulle quote di partecipazione del capitale dell'organismo di controllo;

VISTO il consenso del Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto legislativo recante *disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare e biologica*, condizionando l'espressione stessa all'accoglimento integrale degli emendamenti contenuti nel documento consegnato, che si allega al presente atto (All.1) come parte integrale e sostanziale.

Il Segretario

Antonio Mando



Il Presidente

Sottosegretario Gianclaudio Bressa

RP

ALP



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/149/CU12/C10

Rest in corso ACC-1  
on salute  
26/10/12  
Celle



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
DISPOSIZIONI DI ARMONIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA  
NORMATIVA SUI CONTROLLI IN MATERIA DI PRODUZIONE  
AGRICOLA E AGROALIMENTARE BIOLOGICA**

*Intesa ai sensi dell'art. 8 e segg. del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

*Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione dell'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto, all'accoglimento integrale degli emendamenti di cui al documento allegato.

Roma, 26 ottobre 2017

## ALLEGATO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ARMONIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA SUI CONTROLLI IN MATERIA DI PRODUZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE BIOLOGICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, LETTERA G), DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154, E AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N.170.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, gli articoli 5 e 7;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;



VISTO il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), e, in particolare, l'articolo 59;

VISTA la legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 luglio 2017;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del....

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ..... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto contiene i principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica, in conformità con la normativa dell'Unione europea e costituisce testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
2. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.



3. Restano ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi territori, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.

**ART. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di "biologico", "operatore" e "conversione" di cui al regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le seguenti definizioni:
- a) regolamento: regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
  - b) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - c) Dipartimento: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - d) biologico: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;
  - e) organismo di controllo: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto;
  - f) operatore: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della normativa europea e nazionale concernente il metodo di agricoltura biologica nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo;
  - g) conversione: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;
  - h) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento;
  - i) controllo: attività finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.

**ART. 3**  
*(Sistema di controllo)*

1. Il Ministero è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai sensi dell'articolo 2, lettera n), del regolamento, fatte salve le competenze del Ministero della salute in materia di controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
2. Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b) del regolamento, ad uno o più organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4,



- ~~lettera b), del regolamento che, a tal fine, presentano istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.~~
3. Il Ministero, è l'autorità responsabile dell'autorizzazione degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Restano ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Il Ministero ~~le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza è, altresì,~~ sono le l'autorità responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo ~~e del controllo sugli operatori,~~ ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Il Ministero e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la vigilanza ~~ed il controllo nel territorio di propria competenza in coordinamento fra loro.~~
  5. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 mediante il Dipartimento.
  6. La vigilanza sugli organismi di controllo è esercitata secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 889/2008 ed è volta alla verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di controllo, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di controllo, dell'imparzialità e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema e alla corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard.
  7. Le attività di vigilanza ~~e controllo~~ sono, altresì, esercitate dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Per garantire la razionalizzazione e l'efficacia dello svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo, i soggetti istituzionalmente competenti ai sensi del presente articolo assicurano il coordinamento e la cooperazione dell'attività medesima mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa, che prevedano procedure di condivisione delle informazioni, mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

#### ART. 4

##### *(Organismi di controllo)*

1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente, presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istanza contiene la descrizione dettagliata della procedura di controllo standard che l'organismo intende seguire, sulla base dei requisiti minimi fissati nell'allegato 1, le misure di controllo e le misure precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli operatori soggetti al suo controllo, nonché l'impegno dell'organismo di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze, le misure di cui al decreto previsto dall'articolo 5, comma 11, ed il tariffario da applicare agli operatori.
2. L'autorizzazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e completezza dell'istanza, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento per esercitare l'attività di controllo e di quelli indicati al comma 6.
3. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli, ed è rilasciata dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza.



5. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
6. Ai fini dell'autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza dei seguenti requisiti, che sono assicurati per l'intera durata dell'autorizzazione medesima:
  - a) idoneità morale, imparzialità, ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato 2;
  - b) adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
  - c) adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato 2;
  - d) assenza di partecipazioni di controllo, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori.
7. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati e ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
8. Gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attività diversa dall'attività di controllo. Gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonché il personale addetto al controllo non possono fornire beni o servizi, diversi dall'attività di controllo, agli operatori controllati. Il medesimo personale non può svolgere l'attività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre anni consecutivi di tre visite ispettive consecutive.
9. ~~Gli organismi di controllo non possono svolgere l'attività di controllo sul medesimo operatore per un periodo superiore a cinque anni. Gli organismi di controllo favoriscono il passaggio degli operatori ad altri organismi di controllo, garantendo la continuità del controllo.~~
10. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo, è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

#### ART. 5

##### *(Attività di controllo svolta dagli organismi di controllo)*

1. Gli organismi di controllo svolgono la propria attività secondo la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base di un programma annuale di controllo, comunicato al Ministero, ed elaborato tenuto conto dei requisiti minimi indicati nell'allegato 3.
2. Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente l'identificazione dell'operatore e il tipo o la gamma di prodotti nonché il periodo di validità ed è compilato secondo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento.
3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, gli organismi di controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali infrazioni e irregolarità, nonché inosservanze, riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole.
4. Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore.
5. L'accertamento di una o più infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione per una o



più attività ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti oggetto di non conformità già immessi sul mercato.

6. Le irregolarità sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizzano per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa.
7. L'accertamento di una o più irregolarità comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarità sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.
8. Le inosservanze sono ~~infrazioni~~ ~~inadempienze~~ di lieve entità, prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di conformità dei prodotti o di affidabilità dell'operatore.
9. L'accertamento di una o più inosservanze comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere l'inadempienza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.
10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 9, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, è applicata la soppressione delle indicazioni biologiche ed è ~~comminata la sanzione di cui all'articolo 10-11, comma 9-6.~~
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative da parte degli organismi di controllo con riguardo a comunicazioni e profili organizzativi riferiti a infrazioni, irregolarità e inosservanze ed alle conseguenti misure.
12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico ~~nelle transazioni commerciali~~, nel rispetto della normativa europea e nazionale. A tal fine, il Ministero istituisce, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché la soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.



13. All'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "agricoltura biologica," sono inserite le seguenti: "di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo,".

#### ART. 6

##### *(Obblighi degli organismi di controllo)*

1. Nell'esercizio dell'attività di controllo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'organismo di controllo ha l'obbligo di:
- a) comunicare al Ministero e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto;
  - b) informare senza ritardo il Ministero e le autorità competenti per l'esercizio della vigilanza qualora i risultati dei controlli rivelino un'infrazione, un'irregolarità o un'inosservanza;
  - c) consentire agli organi del Ministero e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza l'accesso ai propri uffici e agli impianti e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;
  - d) adottare, in caso di irregolarità, infrazioni o inosservanze, le misure corrispondenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;
  - e) comunicare al Ministero e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza le misure applicate in caso di accertamento di irregolarità, di infrazioni o di inosservanze;
  - f) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarità, infrazioni o inosservanze e le stesse non sono state risolte;
  - g) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi cinque anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità;
  - h) rilasciare, entro trenta novanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 28 del regolamento, il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformità;
  - i) applicare il tariffario di cui all'articolo 4, comma 1;
  - l) conservare i fascicoli di controllo per almeno 5 anni successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore;
  - m) redigere e aggiornare l'elenco dei prodotti certificati per ogni operatore;
  - n) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;
  - o) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorità di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
  - p) comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione;
  - q) impiegare i laboratori di analisi designati dal Ministero;
  - r) trasmettere il programma annuale di controllo al Dipartimento entro il 15 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno;
  - s) ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, trasmettere al Ministero e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno;
  - t) trasmettere al Ministero e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 (DG Eurostat):



- u) aggiornare la banca dati, per gli aspetti di propria competenza, relativamente alle transazioni commerciali di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto dalle soglie di cui all'articolo 5, comma 12.
2. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso l'inserimento delle relative informazioni nei servizi informatici disponibili nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché della banca dati costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 12.

#### ART. 7

##### *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, il Ministero sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 4. La sospensione, a seconda della gravità dell'inadempimento, può avere una durata dai tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione del Dipartimento, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.
2. Il Ministero revoca l'autorizzazione in caso di:
  - a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 6;
  - b) mancato espletamento o gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di controllo e di certificazione, nonché mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione;
  - c) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
  - d) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 5 7, comma 5 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.
3. Il Ministero provvede, altresì, alla revoca dell'autorizzazione negli altri casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 9, lettera d), del regolamento.
4. Le Regioni, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.
5. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo. La revoca è pubblicata sul sito ufficiale del Ministero.
6. In caso di revoca, l'organismo non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione di cui al comma 5, terzo periodo.
7. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento e di partecipazione dell'organismo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### ART. 8

##### *(Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro all'organismo di controllo e a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:



- a) ~~rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformità, oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h);~~
  - b) ~~applica il tariffario in maniera difforme rispetto a quello allegato all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1;~~
  - e) ~~omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p);~~
  - d) a) impedisce l'accesso agli uffici alle autorità competenti o omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica;
  - e) b) impiega personale privo dei requisiti minimi previsti dall'allegato 1 2.
  - f) c) nell'attività di controllo e campionamento omette le misure di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1 2;
  - g) d) impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2;
  - h) e) accetta la notifica l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso, prima che siano trascorsi due ~~cinque~~ anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;
  - i) f) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di ~~diffida o sospensione o soppressione.~~
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 12.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:
- a) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l);
  - b) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n);
  - c) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera r);
  - d) omette di adottare ogni iniziativa di aggiornamento del personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi di rischio che qualificano un prodotto come biologico;
  - e) nell'impiego del personale omette di applicare i criteri di rotazione indicati al numero 5 della lettera a) dell'allegato 2.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:
- a) omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di adottare il sistema di documentazione inerente l'attività di controllo in modo da ostacolare la rintracciabilità;
  - b) omette di controllare la regolare conservazione presso l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati.
  - c) rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformità, oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h);
  - d) applica il tariffario in maniera difforme rispetto a quello allegato all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1;
  - e) omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p);



- f) trasmette la relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera s).

#### ART. 9

##### *(Obblighi degli operatori)*

1. Gli operatori di cui all'articolo 28 del regolamento, prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, notificano l'inizio della loro attività all'organismo di controllo e assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui al presente decreto. La notifica è effettuata utilizzando i modelli definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n.154.
2. È fatto obbligo agli operatori di:
  - a) redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attività, del sito e dell'unità produttiva ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008;
  - b) redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unità, di sito e di attività, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione;
  - c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;
  - d) ~~in caso di soppressione delle indicazioni informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni delle produzioni affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse;~~
  - e) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica di cui all'articolo 28 del regolamento prima che siano trascorsi due ~~cinque~~ anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;
  - f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico;
  - g) adottare un sistema che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;
  - h) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata;
  - i) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f) all'organismo di controllo ed alle autorità di cui all'articolo 3;
  - j) per le finalità di cui all'articolo 5, comma 12, comunicare periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantità di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;
  - k) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti;
  - l) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di non conformità.

#### ART. 10

##### *(Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori)*

##### *(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore



- il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 euro a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.
  4. ~~Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro dalla merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non più iscritto nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.~~
  5. ~~Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.~~
  6. ~~Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso detto provvedimento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.~~
  7. ~~Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.~~
  8. ~~Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.~~
  9. ~~Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque non ottemperi, nel termine stabilito, alla diffida di cui all'articolo 5, comma 10, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro.~~

#### ART. 11

*(Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori)*

1. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non più iscritto nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro dalla merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non più iscritto nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di



recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

2. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

~~3. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso detto provvedimento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 euro a 18.000 euro.~~

4. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosità.

5. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosità.

~~6. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi, nel termine stabilito, alla diffida di cui all'articolo 5, comma 10, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro.~~

#### ART. 14-12

*(Applicazione delle sanzioni)*

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento.
- ~~2. Chiunque, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere anche in tempi diversi, commette più violazioni della stessa disposizione del presente decreto soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo.~~
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

#### ART. 14-13

*(Modalità di pagamento e riassegnazioni)*

1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**ART. 13 14**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Gli organismi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare per un periodo non superiore a dodici mesi da detta data. Gli organismi presentano richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo non oltre sei mesi prima della scadenza di tale termine.
2. In sede di prima applicazione, gli organismi di controllo possono continuare a svolgere l'attività di controllo sui medesimi operatori non oltre ~~dieci~~ ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dall'articolo 4, comma 9.

**ART. 14 15**

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.
2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

**ART. 16**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**ART. 15 17**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA STANDARD DI CONTROLLO.**

**La procedura standard di controllo deve prevedere:**

1. la frequenza dei controlli e la tipologia delle visite ispettive da eseguire ogni anno elaborate in base all'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in considerazione, almeno, dei risultati dei precedenti controlli, della tipologia dell'operatore, della quantità di prodotto interessato e il rischio di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali;
2. il numero di visite da eseguire ogni anno è calcolato considerando che:
  - a. almeno un'ispezione fisica annuale deve essere eseguita presso tutti gli operatori;
  - b. le visite di controllo a campione sono almeno pari al 10 % degli operatori assoggettati;
  - c. almeno il 10 % di tutte le ispezioni annuali sono senza preavviso;
  - d. il numero dei campioni da prelevare ed analizzare annualmente corrisponde ad almeno il 5% del numero degli operatori assoggettati;
3. la verifica della validità e della completezza delle modalità di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attività;
4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base al tipo di attività svolta dall'operatore e alla coltura in atto;
5. la durata minima della visita ispettiva per tipologia di attività e tipologia di visita (visita di ingresso al sistema, di sorveglianza, a campione, senza preavviso, dove è previsto il campionamento);
- 5 bis. il numero massimo di visite ispettive eseguibili giornalmente;
6. indicazione dei principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare.
7. i criteri di turnazione/avvicendamento del personale ispettivo
8. le linee guida da adottare per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa dell'unione europea, nazionale e regionale per il metodo biologico per singola attività produttiva per la quale è richiesta l'autorizzazione.



## REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

### A. Requisito di adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali.

L'organismo deve:

- a. dotarsi di una struttura organizzativa periferica (sede, dotazioni tecniche - informatiche) nella regione dove svolge attività di controllo e certificazione su almeno cento operatori;
- b. dotarsi di un referente regionale in tutte le regioni dove non ha l'obbligo di dotarsi di una struttura organizzativa periferica.

### B. Requisito della adeguatezza, capacità, esperienza e competenza e delle risorse umane.

In fase di autorizzazione l'Organismo:

- a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia specificato il fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo, dipendente o esterno all'organismo di controllo, a tempo pieno o parziale, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attività.
- b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane;
- c. dispone di procedure di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto personale;
- d. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonché i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo;

**B. I - Il personale responsabile della qualità, di schema, di coordinamento e del monitoraggio, il referente regionale e i componenti dell'organo collegiale deliberante la certificazione e i provvedimenti di non conformità deve possedere i seguenti requisiti minimi:**

1. Formazione: corso sui sistemi di qualità (di 40 ore), corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di addestramento per singola attività;
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni sul settore agroalimentare;
3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attività di controllo da svolgere (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).

**B. II - Il personale dell'organo collegiale dei ricorsi/reclami deve possedere i seguenti requisiti minimi:**

1. Titolo professionale: professionisti del settore agroalimentare, avvocati e commercialisti;
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore della certificazione agroalimentare.

**B. III - Il personale ispettivo deve possedere i seguenti requisiti minimi:**



1. Formazione minima: corso sui sistemi di qualità (di 40 ore), corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10) e almeno n. 5 visite di addestramento per singola attività;
2. Esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore agroalimentare;
3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attività di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).

**B.IV - Il personale, diverso da quello indicato ai punti precedenti, comunque impiegato nella attività di valutazione e riesame deve possedere i seguenti requisiti minimi:**

1. Formazione: corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di addestramento per singola attività;
2. Esperienza professionale di almeno 6 mesi nel settore agroalimentare.

**C. Il requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interesse è assicurato dall'organismo di controllo nei seguenti modi:**

1. sono fissati e resi pubblici criteri per stabilire congrue tariffe da applicare agli operatori;
2. l'organismo di controllo non deve svolgere attività di consulenza, nel settore dell'agricoltura biologica, a favore degli operatori assoggettati;
3. i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione:
  - a) non devono aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 bis, 640 e 640 bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;
  - b) non devono essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
  - c) non devono avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente a i rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo);
  - d) non devono avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo);
  - e) non devono essere stati dichiarati falliti, né avere procedure concorsuali aperte a proprio carico in corso trovarsi (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo).
4. Il personale dipendente ed i collabori esterni devono essere liberi da qualsiasi conflitto di interessi. Il possesso di tale requisito è dimostrato anche attraverso dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che non sussistono situazioni di



- incompatibilità tra il dichiarante e gli operatori assoggettati a controllo ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. L'organismo, tuttavia, è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.
5. L'organismo applica una procedura di rotazione degli ispettori che rispetti i seguenti criteri:
    - a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive per un periodo superiore ad un anno;
    - b) lo stesso ispettore potrà riprendere l'attività ispettiva a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione.
    - c) le disposizioni di cui alla lettera a) e b) valgono anche nel caso l'ispettore cambi organismo di controllo.
  6. Numero dispari dei componenti degli organi collegiali che deliberano i seguenti provvedimenti:
    - a) documento giustificativo, certificato di conformità, provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarità e infrazioni;
    - b) decidono su reclami e ricorsi;
  7. I componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo;
  8. L'organo collegiale dei ricorsi è:
    - a) indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo;
    - b) composto da professionisti del settore agroalimentare e da avvocati/commercialisti. I pronunciamenti hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile.
  9. La struttura organizzativa tiene distinti i ruoli di valutazione, di riesame e di decisione.
  10. Gli amministratori e i rappresentanti dell'amministrazione, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali (eccettuato quello per la salvaguardia dell'imparzialità) non sono operatori e/o proprietari e/o soci degli operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo.
  11. Il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione autorizzate, salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge.
  12. Il personale dipendente o esterno che svolge compiti di valutazione (comprende anche l'attività ispettiva) e di riesame non ha rapporti professionali e/o economici e/o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, né direttamente né per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui è socio e/o associato e/o collabora.
  13. Il personale ispettivo o il personale che valuta o che fa parte degli organi collegiali non svolge attività formativa per gli operatori assoggettati al proprio controllo.
  14. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 è dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.



**Allegato 3**

*(di cui all'articolo 5, comma 1)*

**REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO**

**Il programma dei controlli annuale è elaborato sulla base delle procedure di controllo e deve contenere:**

1. il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente **alla data del controllo** all'organismo di controllo con l'indicazione del numero degli operatori per singola attività;
2. il numero totale delle visite ispettive da eseguire nell'anno, con la specifica del numero di visite **annunciate, senza preavviso e a campione/supplementari, nonché il numero e la tipologia di campioni da prelevare ed analizzare;**
3. una tabella dove è indicato per tipologia di attività svolta dall'operatore e per ogni mese il numero di visite e dei campioni da eseguire, nonché il numero del personale ispettivo impiegato.

**Il programma annuale di controllo deve essere trasmesso al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta si verifichi una variazione, pari al 10 %, del numero di operatori controllati.**





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Atto di integrazione dell'Atto Repertorio n. 132/CU del 26 ottobre 2017 Intesa, ai sensi dell'art. 8 e segg. del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante *disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.***

Repertorio Atti n. 156 /CU del 16 novembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il proprio Atto repertorio n. 132/CU del 26 ottobre 2017 con il quale è stata formalizzata l'intesa raggiunta tra Stato, Regioni ed Enti locali sullo schema di decreto legislativo in titolo, secondo la versione consegnata nella seduta stessa ed allegata all'atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. n. 12942 del 2 novembre 2017 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto l'integrazione dell'Atto Rep. n. 132/CU del 26 ottobre 2017, resa necessaria dalla riformulazione dell'articolo 4, comma 6, lettera d) dello schema di decreto, allegata alla stessa;

VISTA la conformità del riferito nuovo testo dell'art. 4 a quanto preannunciato nella sopra citata seduta del 26 ottobre 2017 e riportato nel relativo verbale;

VISTA la diramazione di tale testo, effettuata con nota prot. n. 17168 del 6 novembre 2017;

VISTA l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Unificata del 16 novembre 2017 del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO con il presente Atto

INTEGRA

il documento allegato all'Atto Rep. n. 132/CU del 26 ottobre 2017 con la riformulazione dell'articolo 4, comma 6, lettera d) che è sostituita dalla seguente:

*d) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'Organismo di controllo,*

BR





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

come richiesto con la suddetta nota n. 12942 del 2 novembre 2017 inviata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si allega (All. 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo.

BP

Il Segretario  
Antonio Naddeo



Il Presidente  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

PEC



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

IL CAPO DI GABINETTO

Roma

DDU, AL COLA  
02/11/17  
M. Amato  
AP

Oggetto: schema di decreto legislativo recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica"- Atto n. 132/CU.

Ai fini dell'integrazione dell'atto n.132/CU del 26 ottobre 2017, si riporta qui di seguito il testo della riformulazione dell'articolo 4, comma 6 , lettera d), dello schema di decreto delegato recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica", proposto dal Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali e condiviso dal Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 26 ottobre 2017:

"All' articolo 4, comma 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

*d) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'Organismo di controllo."*

Confidando nella consueta collaborazione, si segnala l'urgenza dell'intervento di codesta Conferenza affinché il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri possa trasferire alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini del prescritto parere, l'ultima versione completa dello schema di provvedimento su cui è stata sancita l'intesa.

Ferdinando Ferrara

Cons. Antonio Naddeo  
Direttore della Segreteria  
della Conferenza Stato-Regioni  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0017019 A-4.37.2.18  
del 02/11/2017



18031377